

MODULARIO
B.A.C. - 000*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0002805-20/02/2013
Cl. 02.01.00/130.1Al Segretario generale
SEDEMINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
SEGRETARIATO GENERALE

25 FEB. 2013

OGGETTO: Direzioni regionali e Soprintendenze dotate di autonomia speciale. Quesito inerente la distribuzione delle competenze.

Si fa riferimento alla nota di codesto Segretariato generale prot. n. 1600 del 14 febbraio 2013, con la quale è stato chiesto a questo Ufficio di pronunciarsi in ordine alla questione, di portata generale, concernente l'attuale assetto delle competenze nei rapporti tra le Direzioni regionali e le Soprintendenze dotate di autonomia speciale, previste dal comma 3, lettere da a) a f), dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

1. Giova subito precisare che le seguenti considerazioni sono riferite esclusivamente alle funzioni di tutela, essenzialmente quelle indicate negli articoli 16 e 17 del Regolamento ora citato, esulando dal presente rescritto ogni altra questione concernente la distribuzione delle competenze tra gli uffici per quanto attiene alla gestione dei servizi pubblici di apertura alla pubblica fruizione e di valorizzazione, di cui al Titolo II della Parte II del Codice di settore, degli istituti e dei luoghi della cultura ricompresi nell'ambito territoriale di competenza delle Soprintendenze speciali, o altre questioni particolari, quali il riparto delle competenze di stazione appaltante per i lavori, i servizi e le forniture inerenti direttamente tali istituti e luoghi della cultura. Su tali ultimi temi si fa rinvio ai pareri di questo Ufficio prot. nn. 12448 del 9 luglio 2008 e 9381 del 4 giugno 2008, che riconoscono in capo agli Istituti dotati di speciale autonomia le funzioni di stazione appaltante; tematica, questa, che pure abbisognerebbe di un'ulteriore messa a punto, che non può tuttavia svolgersi nella presente sede.

1.1 Il quesito investe, in particolare, la possibilità di estendere ai ripetuti Istituti dotati di autonomia speciale le previsioni normative contenute nell'articolo 17, commi 1 e 3, lettere a) e n), del citato Regolamento, che attribuiscono alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, uffici di livello dirigenziale generale, funzioni di coordinamento, di indirizzo e controllo dell'attività delle strutture periferiche del

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO I
COORDINAMENTO E STUDI

28 FEB 2013

PROT. N°

2029

CL.04.01.01/8

MODULARIO
B.A.C. - 88

MOD. 5



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale (soprintendenze per i beni archeologici, per i beni architettonici e paesaggistici, per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, soprintendenze archivistiche, archivi di Stato, biblioteche statali e musei); strutture periferiche che, nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle Direzioni regionali.

Si tratta, in particolare, delle funzioni di coordinamento dell'attività dei predetti uffici periferici e dei poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza (informati il Direttore generale competente per materia ed il Segretario generale) di avocazione e sostituzione, nonché del potere di espressione del parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore.

Il dubbio applicativo – che pone in evidenza, in effetti, una notevole discrasia e una grave lacuna nella costruzione e nei contenuti letterali del vigente Regolamento di organizzazione – nasce soprattutto dal fatto che le Soprintendenze speciali sono collocate, nel Regolamento, sotto l'apposito Capo III (*Istituti centrali e Istituti con finalità particolari*), mentre le Direzioni regionali e tutte le altre soprintendenze (e la relativa disciplina dei rapporti interni tra tali uffici) sono collocate e disciplinate dal regolamento sotto il successivo e distinto Capo IV (*Amministrazione periferica*). Ciò sembrerebbe autorizzare, a una prima lettura, la conclusione secondo cui le Soprintendenze speciali, in quanto non incluse nel novero dell'Amministrazione periferica, si sottrarrebbero alle disposizioni, sopra citate, contenute invero negli articoli 16 e 17, che disciplinano i poteri di coordinamento e controllo delle Direzioni regionali sulle soprintendenze "ordinarie" (in quanto articolazioni periferiche) ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale amministrativa regionale.

1.2 Una tale soluzione interpretativa non appare tuttavia condivisibile, poiché condurrebbe a risultati applicativi del tutto irrazionali e contrari ad evidenti criteri di buona organizzazione amministrativa e di efficienza ed efficacia della funzione.

Se la tesi della estraneità delle Soprintendenze speciali rispetto all'amministrazione periferica del Ministero fosse, infatti, portata alle sue estreme e coerenti conseguenze, si dovrebbe giungere al risultato aberrante di negare ogni applicazione, riguardo alle suddette Soprintendenze dotate di speciale autonomia, di tutte le disposizioni di riparto di competenza e procedurali contenute negli articoli 17 e 18 del Regolamento di organizzazione. Ne deriverebbe l'effetto di determinare un grave vuoto normativo e la paralisi dei procedimenti di tutela e di valorizzazione posti in essere dai suddetti uffici, in tal modo privi di disciplina giuridica certa di delicate e complesse funzioni quali, tra le altre, l'autorizzazione di opere e lavori sui beni culturali, l'istruttoria e la proposta al competente Direttore regionale dei provvedimenti di verifica o di dichiarazione

MODULARIO
B.A.C. - 88

MOD:5



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

dell'interesse culturale, di adozione delle prescrizioni di tutela indiretta, di dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico, *etc.*; funzioni tutte previste e disciplinate dagli articoli 17 e 18 del Regolamento, in tesi non applicabili in alcun modo agli uffici contemplati nel Capo III e, segnatamente, nell'articolo 15.

Non risponderebbe, d'altra parte, a nessuna logica organizzativa, funzionale e procedimentale una soluzione interpretativa che, legata alla lettera (lacunosa) della norma regolamentare, volesse sostenere la completa estraneità delle Soprintendenze speciali rispetto al "sistema" della tutela, quasi come fossero monadi autoreferenziali del tutto scisse dal contesto coerente e organico del dispiegarsi della funzione nelle sue diverse e coordinate articolazioni organizzative, centrali e periferiche.

Una simile lettura del sistema risulterebbe eccentrica e contraddittoria rispetto alla stessa ragion d'essere dell'introduzione dei Soprintendenti regionali (poi Direttori regionali), voluta dalla riforma del 1998 proprio allo scopo di assicurare la ormai indispensabile unitarietà di voce e di indirizzo al Ministero nei suoi rapporti con le autonomie territoriali, in un sistema che si è andato evolvendo dal decentramento autarchico al policentrismo autonomistico (fino ad approdi quasi "federalisti", con un ruolo sempre più importante delle Regioni) e dal provvedimento autoritativo puntuale e unilaterale al procedimento partecipato e articolato in moduli tendenzialmente collegiali di decisione e di amministrazione concordata (conferenze di servizi, accordi tra pubbliche amministrazioni, intese, contratti di programma, *etc.*). Rappresenta, invero, un portato logico-giuridico del già visto processo evolutivo attraversato dall'ordinamento giuridico, e approdato da ultimo alla riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, l'esigenza che l'Amministrazione statale operi sul territorio secondo moduli organizzativi idonei a "dialogare", ad un livello di competenza territoriale appropriato, con le autonomie territoriali, nonché con il così detto "Terzo settore", secondo il principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118 Cost., nel testo successivo alla riforma del 2001, e nello stesso codice dei beni culturali e del paesaggio.

La tesi – puramente letterale – secondo cui le Soprintendenze speciali non sarebbero in alcun modo "articolazioni periferiche" del Ministero cozza, inoltre, con la realtà dei fatti, la logica e il buon senso. Nessuno potrebbe seriamente negare, invero, sul piano pratico e descrittivo, che, ad esempio, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei costituisce un ufficio territoriale periferico del Ministero.

1.3 Tali considerazioni trovano un'ulteriore spiegazione e chiarificazione ove si ripercorra e si consideri l'origine storica – e, dunque, la causa finale e la ragion d'essere – della creazione di tali Uffici "speciali".

Fatta salva, invero, la sola ex Soprintendenza archeologica di Pompei (oggi confluita nella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei), costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, tali Istituti, come è noto, sono stati per la prima volta introdotti con l'articolo 8 del decreto legislativo 20

MODULARIO
S.A.C. - 88

MOD.5



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali. Quest'ultima disposizione stabilì che con i regolamenti di determinazione e disciplina dell'organizzazione, degli uffici e delle dotazioni organiche del Ministero, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 avrebbero potuto essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ove avessero avuto *"competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico"* (la norma, modificata prima dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e poi dall'articolo 3-*bis* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, è rimasta nella sostanza immutata).

La trasformazione in soprintendenza speciale rispondeva dunque alla duplice esigenza, da un lato, di assicurare una gestione omogenea e specifica di determinati poli museali, particolarmente importanti per forte caratterizzazione territoriale e integrazione locale, quali la città di Roma e quella di Firenze, dall'altro lato di consentire una più diretta e immediata acquisizione e riutilizzazione delle ingenti risorse generate dalla bigliettazione e dagli altri proventi derivanti dai flussi turistici particolarmente sostenuti propri di tali siti. Da ciò originano, invero, le speciali costruzioni giuscontabili proprie di tali Uffici, come disegnate poi dal d.P.R. 29 maggio 2003, n. 240, recante il *"Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale"*, e dalla relativa disciplina organizzativa interna, delineata da ultimo dal decreto ministeriale in data 7 ottobre 2008, con la previsione di un consiglio di amministrazione e di un collegio dei revisori dei conti.

In sostanza, nel disegno originario, questi uffici speciali erano strettamente aderenti e legati a specifici complessi museali, che esigevano particolari e più efficaci modalità di gestione. Solo successivamente, e precisamente con la riforma del 2007 (d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233), essi videro estesa la propria competenza anche alle funzioni di tutela, gestione e valorizzazione di più vaste aree non direttamente incluse nel circuito museale (o di specifica area archeologica), ma comunque territorialmente collegate e in qualche modo integrate con il nucleo originario delle competenze. In particolare – come è possibile rilevare confrontando i diversi atti succedutisi nella definizione del perimetro della circoscrizione amministrativa di competenza delle singole Soprintendenze speciali – si è assistito, nel 2007, a un importante incremento di tale ambito territoriale.

Si considerino, al riguardo, le vicende che hanno interessato la Soprintendenza archeologica di Pompei, istituita in attuazione del citato articolo 9 della legge n. 352 del 1997, e divenuta, a seguito del d.P.R. n. 233 del 2007, Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei. Del tutto simile il caso della Soprintendenza archeologica di Roma, istituita con decreto ministeriale 22 maggio 2001, poi modificato

MODULARIO
P.A.G. - 00

MOD.5

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

con decreto ministeriale 21 febbraio 2002, trasformata dal d.P.R. n. 233 del 2007 in Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, la quale, a seguito della soppressione della Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia antica ad opera del decreto ministeriale 20 luglio 2009, ha assorbito le relative competenze. Vicende non dissimili hanno interessato le allora Soprintendenze speciali per i Poli museali veneziano, fiorentino, romano e napoletano, istituite con decreti ministeriali in data 11 dicembre 2001, trasformate dal d.P.R. n. 233 del 2007 in Soprintendenze speciali per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale, rispettivamente: della città di Roma; della città di Firenze; della città di Napoli; della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare.

Le Soprintendenze speciali, dunque, hanno in parte mutato natura e hanno acquistato, con l'allargamento del loro raggio di competenze, una natura ibrida, avendo aggiunto al nucleo originario delle speciali funzioni gestionali di specifici complessi omogenei di istituti e luoghi della cultura strettamente interconnessi, nuove, ordinarie funzioni di tutela estese a beni culturali ricompresi, sì, nella circoscrizione amministrativa di loro pertinenza, ma che non presentano nessuna ragione oggettiva che possa giustificare un diverso e separato percorso amministrativo di esercizio delle ordinarie funzioni di tutela.

Per chiarire meglio questo concetto può valere un esempio concreto: se ha un senso prevedere un regime particolare per la gestione dell'area archeologica di Pompei da parte della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, non ha alcun senso escludere questo ufficio dalla normale applicabilità della disciplina delle competenze e procedimentale dettata dagli articoli 16 e 17 per le normali funzioni di tutela di archeologia preventiva per un'opera pubblica che si debba realizzare nel Comune di Napoli o di espropriazione per interesse archeologico di un'area sita nel Comune di Portici (per quanto attiene al dispiegarsi, benvero, della funzione di tutela, in disparte taluni aspetti speciali legati, ad esempio, al pagamento delle indennità, che possono obbedire al criterio di specialità derivante dalla regime contabile particolare di tali uffici).

E' a questo punto che si è venuta a creare e si è allargata, con specifico riguardo alle funzioni di tutela, la rilevata discrasia nel sistema, "registrata" (passivamente) nella redazione del testo vigente del regolamento di organizzazione, che non si è premurato di "saldare" questa frattura introducendo gli opportuni richiami esplicativi, con riferimento alle predette Soprintendenze speciali, all'interno degli artt. 16 e 17 (o, in alternativa, introducendo un opportuno rinvio a tali articoli all'interno dell'art. 15).

1.4 Alle conclusioni sopra esposte si era del resto di recente pervenuti, dopo ampio dibattito, nello scorso mese di dicembre, in sede di elaborazione di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riordino dell'organizzazione del Ministero in attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (schema di riforma poi

MODULARIO
S.A.C. - 001

MOD. 5



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

non più portato avanti a causa delle dimissioni del Governo e della prematura chiusura della legislatura). In quella sede si era infatti condivisibilmente previsto di riformulare l'articolo 17, comma 1, del d.P.R. n. 233 del 2007, in modo da prevedere espressamente che i poteri di coordinamento delle Direzioni regionali abbiano ad oggetto anche, *"limitatamente ai profili inerenti alla tutela, le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e f)"*.

Lo scrivente Ufficio legislativo, peraltro, già in precedenza, con proprio parere n. prot. 3014 del 18 febbraio 2011 reso alla Direzione regionale del Lazio e, per conoscenza, al Segretariato generale, aveva espresso, ancorché con specifico riguardo al solo potere del Direttore regionale di espressione unitaria dell'avviso del Ministero nell'ambito delle conferenze di servizi su affari "intersectoriali", l'avviso secondo cui, *"pur in assenza di un'esplicita indicazione da parte del regolamento di organizzazione, l'organo più idoneo a operare il compito di coordinamento intersectoriale a livello regionale, anche con riguardo alle Soprintendenze speciali, possa essere individuato nella Direzione regionale, applicandosi per analogia quanto disposto dal citato art. 17, comma 3, lettera n), del d.P.R. n. 233 del 2007"*.

Conclusivamente, ad avviso dello scrivente Ufficio – e in linea con le puntuali indicazioni emerse ed elaborate nell'ambito del Gruppo di lavoro per la riforma organizzativa del Ministero, ora ricordate – non sussistono ragioni ostative all'applicazione delle previsioni degli artt. 16 e 17 anche alle funzioni di tutela espletate dalle Soprintendenze dotate di speciale autonomia.

2. Non può tuttavia sottacersi come le Soprintendenze in generale, anche non dotate di autonomia speciale, dispongano di un nucleo originario di competenze, attinenti all'esercizio di valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, ad esse storicamente riconosciute e rimesse in via esclusiva da disposizioni di rango primario (Codice di settore) ovvero di regolamento (d.P.R. n. 233 del 2007).

Ne consegue che, in generale, i poteri di cui all'articolo 17 devono comunque essere interpretati e applicati secondo un criterio di corretto equilibrio nei rapporti con le competenze tecniche degli Uffici periferici.

Tale esigenza è ancor più viva nei confronti delle Soprintendenze dotate di speciale autonomia, per le quali al riconoscimento della *"specificità tecnica"* – da ritenere già oggi in certa misura necessario e implicito per tutti gli Istituti periferici – si aggiunge la piena autonomia scientifica prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 1998.

E' invero necessario evidenziare, sempre facendo leva sulla primigenia ragione giustificatrice di questi speciali Uffici, che essi sono nati attorno a un nucleo originario di *"competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico"*; competenza che costituiva la causa fattuale e giuridica della trasformazione e del conseguente riconoscimento di autonomia scientifica, finanziaria,

MODULARIO
S.A.C. - 08

MOD. 5



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

organizzativa e contabile. Rispetto a tale nucleo originario di competenza, dunque, anche per quanto riguarda le ordinarie funzioni di tutela, non potrà non rimarcarsi una differenza rispetto a tutte le altre soprintendenze prive di tale specialità, nel senso che le funzioni e i poteri del Direttore regionale, di cui trattasi, di coordinamento dell'attività degli uffici periferici e di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, di avocazione e sostituzione, nonché di espressione del parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore, dovranno essere esercitati secondo modalità particolarmente attente a non vanificare la riconosciuta autonomia scientifica dell'Istituto.

Tale risultato potrà in concreto essere conseguito: assicurando il rispetto dei passaggi procedurali prefigurati dal Codice di settore e dagli articoli 16 e 17 del Regolamento di organizzazione (ad es., acquisizione della relazione istruttoria e della proposta, ove prevista, e adeguata motivazione, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241 del 1990, in caso di decisione difforme); facendo ricorso ai poteri di direzione e di coordinamento, anche nella sede dei Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 19 del d.P.R. n. 233 del 2007; assicurando comunque la completa e adeguata considerazione e rappresentazione del parere della Soprintendenza speciale.

Quanto ai poteri del Direttore regionale di rappresentanza unica nelle conferenze di servizi e nelle sedi equiparabili di amministrazione concordata, è da ritenere necessario che si faccia ad essi appello solo al ricorrere evidente e inequivoco del presupposto dell'intreccio, nella specifica fattispecie, di competenze di più Soprintendenze di settore, e comunque garantendo un'adeguata considerazione, nella sintesi dei diversi profili, del punto di vista rappresentato da ciascun Istituto, con particolare riguardo alla Soprintendenza speciale (*cfr.* in questo senso Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5921, ove si legge che la disposizione dell'articolo 20, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 173 del 2004 - ora sostituito dall'articolo 17, comma 3, lettera n), del d.P.R. n. 233 del 2007 - è norma che non va vista "come riconduzione cumulativa alla Direzione regionale delle distinte attribuzioni delle Soprintendenze interessate. Essa è, invece, ricognitiva di un potere di intervento in capo alla Direzione regionale nel caso in cui si verifichi una evidente sovrapposizione di competenze, non facilmente scindibili stante la natura del bene da tutelare, tale da non consentire la separazione dei diversi aspetti in valutazione. Oppure quando emerga un contrasto tra le diverse Soprintendenze interessate che necessiti di essere risolto.").

Per ciò che attiene ai poteri di avocazione e sostituzione, se già essi si collocano ordinariamente, rispetto a tutti gli Uffici periferici, in un'area di eccezionalità e si configurano come *extrema ratio* cui ricorrere per far fronte a vicende sostanzialmente patologiche, a maggior ragione tali poteri dovranno essere esercitati e applicati, nei confronti delle Soprintendenze dotate di speciale autonomia, solo all'esito di una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti dell'estrema urgenza e dell'assenza di soluzioni

MODULARIO
B.A.C. 4 55

MOD. 5

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

UFFICIO LEGISLATIVO

alternative, previa opportuna e doverosa consultazione – da esprimersi preferibilmente con un formale concerto del provvedimento – con il Direttore generale centrale competente per materia e con il Segretario generale.

Giova precisare che le ora enunciate avvertenze e condizioni nell'esercizio dei poteri di direzione e di coordinamento della Direzione regionale, poste a difesa della speciale autonomia scientifica propria delle Soprintendenze speciali, dovranno essere assicurate e rispettate con riguardo all'intero ambito della competenza territoriale delle stesse, ancorché, come già rilevato, il nucleo giustificativo di tale speciale autonomia scientifica sia legato, a ben vedere, ai *"complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico"* sui quali quegli speciali uffici abbiano competenza. Ciò in quanto appare estremamente disagiata, se non praticabile impossibile – e sarebbe comunque foriera di gravi e indesiderate disfunzionalità operative – operare una distinzione, nell'ambito delle suddette competenze territoriali, tra ciò che appartiene ai predetti *"complessi di beni"*, sui quali le Soprintendenze speciali abbiano un'originaria competenza, e ciò che, invece, esula da tale nucleo centrale e si colloca in un più ampio ambito di competenza territoriale successivamente acquisito.

In conclusione, si ritiene che al quesito posto debba risponderci nel senso della diretta applicabilità, anche alle Soprintendenze dotate di speciale autonomia previste dal comma 3, lettere da a) a f), dell'art. 15 del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, delle previsioni degli articoli 16 e 17 del testé detto Regolamento di organizzazione, limitatamente alle funzioni di tutela, da esercitarsi nei termini e secondo le modalità sopra precisati e ferma restando, in ogni caso, la riconosciuta autonomia scientifica degli Istituti.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Cons. Paolo Carpentieri